

Deliberazione 28 luglio 2010 - ARG/gas 114/10

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come di successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 109/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/10);
- le lettere di richiesta di approfondimenti inviate dall’Autorità alle imprese prot. 3938 del 26/01/2010, prot. 3963 del 26/1/2010, prot. 4088 del 27/1/2010, prot. 4132 del 27/1/2010, prot. 4504 del 29/01/2010, prot. 4549 del 29/01/2010, prot. 4569 del 29/01/2010, prot. 4570 del 29/01/2010, prot. 4571 del 29/01/2010 (di seguito: lettere di richiesta approfondimenti ex deliberazione ARG/gas 197/09);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, come riportata nell’Allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

Considerato che:

- il comma 22.2 della RTDG prevede che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall’Autorità entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 159/08 differisce al 30 giugno 2009 il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa di riferimento di cui al comma 22.2 della RTDG, per le determinazioni relative all’anno 2009;

- con il comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 79/09 è stata rimandata a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento di cui agli articoli 23 e 24 della RTDG, da assumersi entro il 31 dicembre 2009;
- con il comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 109/09 sono state determinate le tariffe di riferimento per le 62 imprese distributrici, per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi è stato concluso positivamente e per le 12 imprese distributrici, elencate nella Tabella A allegata alla medesima deliberazione ARG/gas 109/09, che non hanno trasmesso le dichiarazioni di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG;
- con il comma 1.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 sono state determinate in via definitiva le tariffe di riferimento per 123 imprese distributrici;
- con il comma 1.3 della deliberazione ARG/gas 197/09 sono state determinate d'ufficio in via definitiva le tariffe di riferimento per le 30 imprese distributrici riportate nelle Tabelle 11 e 17 dell'allegato A alla medesima deliberazione;
- con il comma 1.4 della deliberazione ARG/gas 197/09 sono state determinate d'ufficio in via provvisoria le tariffe di riferimento per le 115 imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A della medesima deliberazione, per le quali sono state rilevate carenze di documentazione fornita o impossibilità di riconciliazione con i dati inseriti nel questionario relativamente ai costi storici sostenuti;
- con il comma 1.5 della deliberazione ARG/gas 197/09 sono state determinate d'ufficio in via provvisoria le tariffe di riferimento per le 483 località per le quali non sono pervenute spiegazioni puntuali che abbiano consentito di riconciliare il dato riportato nell'elenco reso disponibile dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità;
- con i commi 5.2 e 5.3 della deliberazione ARG/gas 197/09 sono state approvate in via definitiva le opzioni tariffarie relative al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di alcune aziende distributrici, mentre con il comma 5.4 sono state determinate d'ufficio in via provvisoria le opzioni tariffarie delle imprese cui si è ritenuto di dover chiedere approfondimenti.

Considerato che:

- con il comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 197/09 è stato dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere ai necessari approfondimenti per le verifiche di corrispondenza tra dati dichiarati e dati contabili con riferimento alle 115 imprese riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A della medesima deliberazione;
- con il comma 3.1 della detta deliberazione è stato dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe con riferimento alle 30 località riportate nella Tabella 13 dell'Allegato A, in relazione alle quali, pur essendo stato riconciliato il dato fornito dal MEF con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità, non risultava disponibile la stratificazione dei contributi percepiti per anno, di procedere all'acquisizione della stratificazione dei detti contributi;
- con il comma 4.1 della medesima deliberazione è stato dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere ai necessari approfondimenti al fine di verificare la possibilità di riconciliare il dato riportato nell'elenco MEF

con il dato riportato nei questionari trasmessi all'Autorità per le 483 località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A alla detta deliberazione;

- rispetto alle situazioni sopra indicate, la deliberazione ARG/gas 197/09 precisava che i necessari approfondimenti dovessero essere svolti mediante richieste di informazioni da indirizzare alle imprese distributrici interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal Direttore della Direzione Tariffe, da inviare alle imprese entro il mese di gennaio 2010;
- i commi 2.3, 3.2 e 4.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 prevedevano che le risposte delle imprese dovevano essere inviate all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo 2010;
- il comma 3.3 della detta deliberazione prevedeva che, per le località incluse nella Tabella 13 dell'Allegato A alla deliberazione, nel caso in cui non fosse fornita la stratificazione dei contributi per anno di percepimento, i medesimi contributi sarebbero stati collocati temporalmente d'ufficio nell'anno precedente a quello in cui risultano i primi investimenti in condotte stradali;
- i commi 2.5 e 4.4 della medesima deliberazione prevedevano che, nel caso di mancate risposte o risposte inadeguate, ovvero nei casi di impossibilità di riconciliare i dati riportati nei questionari con i dati presenti nelle fonti contabili obbligatorie, per le imprese riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A e per le località riportate nella Tabella 14 del medesimo allegato si sarebbe provveduto, entro il 31 luglio 2010, ad approvare come definitive le tariffe determinate d'ufficio in via provvisoria con la deliberazione ARG/gas 197/09;
- il comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 dà mandato al Direttore della Direzione Tariffe di proporre al Collegio la definitiva fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009 entro il 31 luglio 2010;
- il comma 8.3 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che ai fini della fissazione definitiva delle tariffe di cui al precedente comma 8.2, si proceda alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 sulla base dei dati definitivi acquisiti in esito alle analisi, prevedendo che l'eventuale recupero dei mancati ricavi sia effettuato nell'ambito dei meccanismi di perequazione relativi all'anno 2010.

Considerato che:

- la Direzione Tariffe ha eseguito il mandato previsto dalla deliberazione ARG/gas 197/09 ed entro il mese di gennaio 2010 ha provveduto all'invio alle imprese distributrici interessate delle lettere di richiesta approfondimenti ex deliberazione ARG/gas 197/09;
- 17 imprese risultano non aver risposto alla richiesta di approfondimenti nei termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 197/09;
- con la deliberazione VIS 43/10 è stato avviato un procedimento sanzionatorio in relazione agli inadempimenti richiamati al punto precedente;
- a seguito della pubblicazione della deliberazione VIS 43/10 le imprese distributrici Protos Srl – ID 1002 ed Energetica Srl, per conto della Metanalpi Valsusa Srl – ID 162, hanno comunicato all'Autorità di aver provveduto, entro i termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 197/09, a fornire le informazioni oggetto delle lettere di richiesta approfondimenti ex deliberazione ARG/gas 197/09 e hanno ritrasmesso la documentazione richiesta;

- successivamente alla scadenza del 31 marzo 2010 l'impresa A2A Spa (per conto di ASM Reti Srl), in qualità di gestore precedente, ha trasmesso documentazione integrativa relativa alla località di Provaglio d'Iseo, attualmente gestita dall'impresa distributrice SIME Spa - Società Impianti Metano – ID 226;
- entro la medesima scadenza del 31 marzo 2010 l'impresa distributrice SIME Spa - Società Impianti Metano – ID 226 aveva fornito tutta la documentazione in proprio possesso in risposta alle richieste di approfondimenti ex deliberazione ARG/gas 197/09.

Considerato che:

- sono pervenute rettifiche di dati contenuti nei questionari tariffari 2009 sia da parte di imprese distributrici oggetto degli approfondimenti di cui alla deliberazione ARG/gas 197/09, sia da parte di imprese distributrici non interessate da tali approfondimenti;
- alcune imprese distributrici hanno provveduto all'invio tardivo dei questionari tariffari 2009, corredati delle relative dichiarazioni.

Considerato che:

- alla data del 15 luglio, termine ultimo utile per l'invio di correzioni e rettifiche dei questionari, ferma restando la scadenza del 31 marzo 2010 per l'invio della documentazione contabile, risulta che:
 - le 22 imprese distributrici riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A della presente deliberazione, di cui forma parte integrante (di seguito: Allegato A), non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento e non hanno trasmesso alcun dato;
 - le 15 imprese distributrici riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A di cui al punto precedente non hanno trasmesso le dichiarazioni di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG;
 - per le 6 località riportate nella Tabella 3 del medesimo Allegato A non sono stati forniti dati ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2009.

Considerato che:

- la Tabella 1 della deliberazione ARG/gas 197/09 reca l'elenco delle imprese che non hanno fornito risposte alle richieste relative agli incrementi patrimoniali formulate nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- 7 imprese distributrici ricomprese nella Tabella 1 della deliberazione ARG/gas 197/09 hanno presentato istanza di riesame e hanno fornito la documentazione relativa alle richieste formulate nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiamata al punto precedente.

Considerato che:

- con riferimento agli approfondimenti richiesti ai sensi della deliberazione ARG/gas 197/09 relativamente ai costi storici, sulla base della documentazione trasmessa entro il 31 marzo 2010 dalle imprese distributrici, nonché all'esame suppletivo svolto in relazione alle imprese ricomprese nella Tabella 1 della deliberazione ARG/gas 197/09, come evidenziato nella relazione conclusiva riportata all'Allegato B della presente deliberazione, è risultato che:
 - per le 49 imprese distributrici, riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione è stato possibile riconciliare i dati riportati nei questionari tariffari con quelli desumibili dalle fonti contabili;
 - per le 63 imprese distributrici, riportate nella Tabella 5 dell'Allegato A, non è stata possibile la completa riconciliazione tra dati riportati nei questionari tariffari con quelli desumibili dalle fonti contabili.
 - per le 10 imprese, riportate nella Tabella 6 dell'Allegato A, pur in presenza di un giudizio positivo nell'analisi di riconciliazione tra dati dichiarati e fonti, dovrà essere applicata la tariffa d'ufficio per alcune specifiche località (elencate nella Tabella 7 dell'Allegato A), in ragione della richiesta dell'impresa stessa;
- con riferimento agli approfondimenti richiesti relativamente ai contributi pubblici – riguardanti le località riportate nelle Tabelle 13 e 14 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 - è risultato che:
 - per 358 località, riportate nella Tabella 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione, è stata fornita una giustificazione puntuale, ovvero le imprese hanno indicato nel questionario contributi per importi maggiori o uguali a quelli indicati dal MEF, oppure hanno indicato importi inferiori al MEF giustificando lo scostamento sulla base di spiegazioni ammissibili;
 - per 54 località, riportate nella Tabella 9 dell'Allegato A, le imprese di distribuzione hanno indicato nel questionario solo gli investimenti ed i contributi effettuati direttamente dall'impresa, escludendo sia i valori dei cespiti realizzati precedentemente alla propria presa in carico della rete sia i contributi ad essi relativi;
 - per 57 località, riportate nella Tabella 10 dell'Allegato A, le imprese non sono riuscite a ricostruire i contributi percepiti, e pertanto richiedono la tariffa d'ufficio relativamente a quella specifica località;
 - per 26 località, riportate nella Tabella 11 dell'Allegato A, le imprese hanno indicato nel questionario contributi per importi inferiori a quelli indicati dal MEF, senza fornire spiegazioni o fornendo spiegazioni non ammissibili;
 - per 18 località, riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A, le imprese non hanno fornito risposta alla richiesta di approfondimenti loro inviata nel mese di gennaio.

Considerato che:

- il livello del capitale investito netto determinato sulla base dei dati definitivi acquisiti in esito alle analisi mostra una variazione superiore al 5% del valore

riconosciuto alle medesime imprese con riferimento all'anno termico 2007-2008 e che pertanto sussistono le condizioni previste dalla RTDG per l'attivazione del meccanismo di gradualità.

Considerato che:

- 4 imprese hanno presentato istanza di riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 RTDG, $COL_{c,i}$, per l'anno 2009;
- per alcune delle località richieste la documentazione fornita è risultata completa ai sensi del comma 59.3 RTDG, ovvero includente idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni, mentre per altre località tale evidenza non è stata fornita.

Considerato che:

- si sono riscontrati errori materiali nella procedura di calcolo, in particolare in relazione alle modalità di degrado dei contributi pubblici percepiti tra gli anni 1994 e 1997.

Considerato che:

- gli squilibri nel livello dei costi riconosciuti sono gestiti mediante i meccanismi di perequazione e trovano compensazione nella componente tariffaria *UGI*.

Considerato che:

- sono tuttora pendenti alcuni ricorsi, in relazione ai quali dai dispositivi di sentenza disponibili risulta un parziale accoglimento dei medesimi ricorsi e l'annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini specificati in motivazione;
- la motivazione non è ancora disponibile e pertanto non è possibile stabilire quali parte dei provvedimenti risulti annullata.

Ritenuto che sia opportuno:

- ai fini delle determinazioni tariffarie, fatto salvo l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori, considerare tutti i questionari e relative dichiarazioni pervenuti entro il 15 luglio 2010, termine ultimo utile per l'invio di correzioni e rettifiche dei questionari, ferma restando la scadenza del 31 marzo 2010 per l'invio della documentazione contabile;
- correggere gli errori materiali riscontrati nella procedura di calcolo.

Ritenuto che sia opportuno:

- ottemperare a quanto previsto dal comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 approvando in via definitiva le tariffe di riferimento per l'anno 2009;

- procedere all'applicazione del meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 della RTDG, data la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione.

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento agli approfondimenti svolti in relazione alla stratificazione dei costi storici e all'esame suppletivo svolto in relazione alle imprese ricomprese nella Tabella 1 della deliberazione ARG/gas 197/09, come evidenziato nella relazione conclusiva riportata all'Allegato B della presente deliberazione, procedere:
 - al calcolo puntuale delle tariffe di riferimento sulla base dei dati inviati per tutte le località servite dalle 49 imprese, elencate nella Tabella 4 dell'Allegato A, per cui è stato possibile riconciliare i dati del questionario con quelli evidenziati nelle fonti contabili;
 - alla determinazione d'ufficio delle tariffe di riferimento, in via definitiva, per tutte le località servite dalle 63 imprese, elencate nella Tabella 5 dell'Allegato A, per le quali non è stata possibile la completa riconciliazione tra dati del questionario e fonti contabili;
 - per le rimanenti 10 imprese oggetto di approfondimento, elencate nella Tabella 6 dell'Allegato A, pur in presenza di un giudizio positivo nell'analisi di riconciliazione tra dati dichiarati e fonti, dovrà essere applicata la tariffa d'ufficio per alcune specifiche località (elencate nella Tabella 7 dell'Allegato A), in ragione della richiesta dell'impresa stessa.

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento agli approfondimenti svolti in relazione ai contributi pubblici, procedere:
 - al calcolo puntuale delle tariffe di riferimento sulla base dei dati inviati per le 358 località, elencate nella Tabella 8 dell'Allegato A, per le quali è stata fornita una giustificazione puntuale e per le 54 località, elencate nella Tabella 9 dell'Allegato A, per le quali le imprese di distribuzione hanno indicato nel questionario solo gli investimenti e i contributi effettuati direttamente dall'impresa, escludendo sia i valori dei cespiti realizzati precedentemente alla propria presa in carico della rete sia i contributi ad essi relativi;
 - alla determinazione d'ufficio delle tariffe di riferimento in via definitiva: per le 57 località, elencate nella Tabella 10 dell'Allegato A, per le quali le imprese stesse hanno richiesto la tariffa d'ufficio, per le 26 località, elencate nella Tabella 11 dell'Allegato A, per le quali le imprese hanno indicato nel questionario contributi per importi inferiori a quelli indicati dal MEF, senza fornire spiegazioni o fornendo spiegazioni non ammissibili e per le 18 località, elencate nella Tabella 12 dell'Allegato A, per le quali le imprese non hanno fornito risposta alla richiesta di approfondimenti loro inviata nel mese di gennaio.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere la determinazione d'ufficio della componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$ della tariffa di riferimento per quelle imprese distributrici che non abbiano fornito i dati necessari, ponendola pari al valore minimo approvato rispettivamente, per le imprese distributrici di gas naturale e per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale;
- prevedere, in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie di cui al comma 86.1 della RTDG, di determinare:
 - il valore delle componenti ot_I sulla base della somma delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ e $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$;
 - il valore della componente $t_I(mis)$ sulla base della somma delle componenti $t(ins)_i^{opex}$ e $t(rac)_i^{opex}$.

Ritenuto infine che sia opportuno:

- accordare alle 4 imprese hanno presentato istanza di riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 RTDG, $COL_{c,i}$, per l'anno 2009, l'ammontare massimo indicato alla Tabella 13 dell'Allegato A per le 9 località che hanno presentato idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, come previsto dalle disposizioni di legge;
- autorizzare le imprese distributrici a operare eventuali conguagli con riferimento alle determinazioni di cui al punto precedente

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 14a e nella Tabella 14b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nella Tabella 5 dell'Allegato A le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio.
- 1.3 Per le località riportate nella Tabella 3, nella Tabella 7, nella Tabella 10, nella Tabella 11 e nella Tabella 12 dell'Allegato A, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, come riportate nella Tabella 15 dell'Allegato A.
- 2.2 Sulla base delle opzioni tariffarie di cui al comma 2.1, le imprese distributrici procedono ai conguagli per il periodo gennaio-dicembre 2009.
- 2.3 I conguagli di cui al precedente alinea, che risultino a debito dei clienti finali, devono essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6 della deliberazione 229/01.

Articolo 3

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG

- 3.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2009, come riportato nella Tabella 13 dell'Allegato A della presente deliberazione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis